

## CODICE CIVILE

### Libro V - Del lavoro

#### Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici

##### **Art. 2543 Organo di controllo.**

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'[articolo 2477](#), nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.